



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**



OSSERVATORIO ENTI LOCALI

Roma, 31 ottobre 2016

OSSERVATORIO ENTI LOCALI

OTTOBRE 2016

LE QUOTE DI GENERE NELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, DALLA LEGGE GOLFO-MOSCA AL NUOVO TESTO UNICO

Laura Pascarella

Manuela Sodini

Consiglieri Delegati CNDCEC

Maria Luisa Campise

Marcello Marchetti

Giovanni Gerardo Parente

Consigliere Delegato FNC

Michele de Taronati



Sommario: 1. Premessa 2. Il regolamento di attuazione della parità di accesso agli organi societari nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni 3. La vigilanza sulle quote di genere 4. La prima relazione triennale sulla parità di accesso agli organi sociali 5. L'equilibrio di genere nel testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (art. 11, comma 4, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175) 6. Conclusioni

1. Premessa

Le quote di genere nelle società a partecipazione pubblica sono state introdotte dalla cosiddetta legge Golfo-Mosca, n. 120 del 2011, recante *“Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ... concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati”*, stabilendo all'art. 3, che le disposizioni previste per le società quotate si applicano anche alle società, costituite in Italia, non quotate, controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile¹, e demandando ad un successivo provvedimento l'attuazione della nuova disciplina al fine di regolamentare in maniera uniforme per tutte le società interessate la vigilanza sull'applicazione della stessa, le forme e i termini dei provvedimenti previsti e le modalità di sostituzione dei componenti decaduti².

Il regolamento che ha provveduto a dare piena attuazione alla disciplina concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni è il D.P.R. n. 251 del 30 novembre 2012, entrato in vigore il 12 febbraio 2013. La quota di genere ha trovato applicazione a decorrere dai primi rinnovi degli organi societari successivi alla data del 12 febbraio 2013, in molti casi già nella primavera del 2013³.

Il presente contributo pone l'attenzione sulle novità e gli adempimenti in materia di quote di

¹ Ai sensi dei commi 1 e 2, dell'art. 2359 cod. civ., sono considerate società controllate le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (cd. controllo di diritto), ovvero dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (cd. controllo di fatto), o, infine, esercita un'influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali (cd. controllo contrattuale). Ai fini della verifica del controllo di diritto e di fatto si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta (cd. controllo indiretto). Non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

² Adottato con D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251, recante *“Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120”*.

³ Gli obblighi di cui alla Legge n. 120/11, che riguardano tutte le società quotate in mercati regolamentati, sono operativi a partire dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e di controllo successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della legge (interventiva il 12 agosto 2011, e pertanto a partire dal primo rinnovo successivo al 12 agosto 2012).



genere, introdotti prima ad opera della Legge Golfo-Mosca e del decreto collegato, e poi delle ulteriori prescrizioni contenute da ultimo nel testo unico delle società a partecipazione pubblica, entrato in vigore lo scorso 23 settembre.

2. Il regolamento di attuazione della parità di accesso agli organi societari nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni

Sotto il profilo soggettivo, i destinatari del D.P.R. n. 251/2012 sono le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001⁴ che detengono il controllo in società di capitali ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ..

Le faq pubblicate sul sito del Dipartimento per le pari opportunità precisano che la normativa sulle quote di genere si applica anche:

- alle società controllate indirettamente da pubbliche amministrazioni per il tramite di un'altra società;
- alle società non quotate controllate da società quotate a loro volta controllate da pubbliche amministrazioni;
- alle società in cui nessuna amministrazione da sola esercita il controllo, ma risultano assoggettate al c.d. "controllo congiunto", se riconducibili all'ipotesi di cui all'art. 2359 cod. civ., come chiarito dal Consiglio di Stato nel parere n. 1801/2014⁵;
- alle società a partecipazione "mista", ovvero sia partecipate anche da privati, se riconducibili all'ipotesi di cui all'art. 2359 cod. civ., come chiarito dal Consiglio di Stato nel parere n. 1801/2014⁶.

Il D.P.R. n. 251/2012 ha imposto alle società a controllo pubblico di modificare i propri

⁴ Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. (Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI).

⁵ Ha ritenuto il giudice amministrativo che nel caso di controllo congiunto, a prescindere dal fatto che la società sia partecipata o meno da privati, il controllo societario ex art. 2359 può ritenersi unitariamente realizzato da più amministrazioni pubbliche, e si applicano, pertanto, l'articolo 3 della legge 12 luglio 2011, n. 120 e l'articolo 1 del D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251, allorquando:

1. gli organi decisionali della società controllata sono composti da rappresentanti delle pubbliche amministrazioni. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni partecipanti;
2. le pubbliche amministrazioni congiuntamente, grazie ad accordi tra loro o a comportamenti paralleli, dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (controllo di diritto), ovvero di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (controllo di fatto), oppure esercitano congiuntamente sulla società un'influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali con esse;
3. la persona giuridica non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni controllanti.

⁶ Cfr. nota 5.



statuti affinché la nomina degli organi sociali sia effettuata rispettando la normativa sulle quote di genere. L'adeguamento statutario pur risultando di competenza dell'assemblea straordinaria, in questo caso, trattandosi di un adeguamento a disposizioni normative con un ridotto margine di discrezionalità, almeno per le società interamente controllate dalle amministrazioni pubbliche, può rientrare tra le competenze delegabili al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2365, secondo comma, cod. civ.,⁷ sempre che tale possibilità sia stata prevista dallo Statuto⁸. In caso di società mista il soggetto competente per le modifiche statutarie deve essere individuato caso per caso con riferimento alle previsioni dello statuto o della legge⁹.

Ai fini dell'adeguamento degli statuti alle disposizioni sulle quote di genere, un ruolo primario è svolto dall'organo di controllo, tenuto conto delle funzioni in materia di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto che gli sono attribuite dall'art. 2403 del codice civile.

Quanto all'ambito applicativo, la norma sulle quote di genere trova applicazione solo nelle società con organi "a composizione collegiale", escludendo, dunque, quelli a composizione monocratica (ad es. in caso di amministratore unico). Scopo della norma è quello di garantire che il genere meno rappresentato ottenga a regime almeno un terzo¹⁰ dei componenti di ciascun organo societario. Nel caso in cui dall'applicazione del riparto per la quota di genere non risulti un numero intero di seggi assegnati al genere meno rappresentato, tale numero deve essere arrotondato in ogni caso all'unità superiore.

Dal punto di vista temporale, la Legge n. 120/2011 trova applicazione per un periodo limitato di tempo, e precisamente, per tre mandati consecutivi degli organi sociali di amministrazione e controllo. Tale previsione si ritrova anche nel D.P.R. n. 251/2012, che ha stabilito che le società controllate dalle pubbliche amministrazioni devono applicare la normativa sull'equilibrio di genere per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e di controllo successivo all'entrata in vigore del regolamento (12.02.2013). Come esemplificato nelle faq pubblicate sul sito del Dipartimento per le pari opportunità, avendo gli organi sociali una durata ordinaria di tre anni, per le società che hanno effettuato il primo rinnovo in vigenza delle nuove disposizioni nel 2013

⁷ "Lo statuto può attribuire alla competenza dell'organo amministrativo del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso dal socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative ..."

⁸ Cfr. faq, Dipartimento per le pari opportunità.

⁹ Cfr. faq, Dipartimento per le pari opportunità.

¹⁰ Per il primo rinnovo era previsto un quinto in luogo di un terzo. Per il collegio sindacale, composto da almeno tre membri effettivi, il rappresentante del genere meno rappresentato doveva comunque essere almeno uno, già a partire dal primo mandato. Cfr. faq, Dipartimento per le pari opportunità.



(successivamente alla data del 12 febbraio), la regola sull'equilibrio di genere si applica fino al 2022, per le società che hanno rinnovato gli organi nel 2014, la regola si applica fino al 2023 e per le società che hanno provveduto al rinnovo nel 2015 tali disposizioni trovano applicazione fino al 2024.

Le faq anzidette forniscono indicazioni puntuali su come debba interpretarsi l'applicazione temporale della norma in talune fattispecie; infatti la sostituzione di uno o più membri dell'organo di amministrazione o di controllo in corso di mandato, da effettuarsi nel rispetto dell'equilibrio di genere, non viene computata nel numero dei tre mandati, a meno che si verifichi la decadenza dell'intero organo:

- se decadono tutti i membri dell'organo di amministrazione o di controllo prima della naturale scadenza del mandato, risulta esaurito uno dei tre mandati soggetti all'applicazione della legge, dunque, con l'effetto di ridurne l'obbligo temporale;
- se decade un solo membro in presenza della clausola statutaria del *simul stabunt, simul cadent*, anche in questo caso, determinandosi l'immediata decadenza dell'intero consiglio di amministrazione, risulta esaurito uno dei tre mandati con la conseguenza che si riduce l'obbligo temporale di applicazione delle quote di genere;
- se lo statuto prevede che, in caso di decadenza della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione, decade l'intero organo, lo stesso dovrà essere ricostituito nel rispetto della norma, si tratta quindi di rinnovo con conseguente riduzione dell'obbligo normativo;
- se lo statuto prevede che, in caso di decadenza della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione si provvede solo alla sostituzione dei membri decaduti, non si configura un rinnovo e l'obbligo normativo non viene temporalmente ridotto, la sostituzione è da effettuarsi nel rispetto dell'equilibrio di genere;
- la sostituzione di un singolo membro dell'organo di controllo non equivale a rinnovo dell'organo ai fini della normativa.

Quanto alla funzione di vigilanza sul rispetto dell'applicazione della normativa sulle quote di genere, l' art. 4 del D.P.R. 251/2012 ne attribuisce la competenza al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per le pari opportunità, che si avvalgono del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale struttura deputata a svolgere le funzioni di monitoraggio e vigilanza sull'attuazione della normativa con il fine di assicurare il raggiungimento di un'equilibrata presenza dei generi nella *governance* delle imprese il cui ruolo è maggiormente significativo.

Infatti, come evidenziato dal Consiglio di Stato nel parere n. 1801/2014 *“quanto più ci si allontana nei criteri di selezione dal modello concorsuale, tanto più possono essere necessari*



interventi normativi volti a creare pari condizioni tra gli individui”.

Le società quotate anche se controllate da pubbliche amministrazioni, in materia di applicazione delle quote di genere non sono soggette alla vigilanza del DPR n. 251/2012, ma alla Consob.

Diversamente, sono soggette all'applicazione del D.P.R. n. 251/2012, e quindi alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, le società non quotate sottoposte a controllo delle pubbliche amministrazioni tramite una società quotata¹¹.

3. La vigilanza sulle quote di genere

In base all'art. 4 del decreto n. 251/2012, le società controllate da pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per le pari opportunità:

- la composizione degli organi sociali, entro quindici giorni dalla data di nomina degli stessi;
- la modificazione della composizione in corso di mandato, entro quindici giorni dall'intervenuta sostituzione.

Come si apprende dalle FAQ, il Dipartimento per le pari opportunità ha attivato la casella di posta elettronica certificata (segreteria.interventipariop@pec.governo.it), mediante la quale le società controllate dalle pubbliche amministrazioni possono provvedere agli adempimenti comunicativi anzidetti.

In particolare il Dipartimento per le pari opportunità, in assenza di indicazioni legislative sul contenuto della comunicazione, raccomanda che unitamente alla stessa venga allegata almeno la seguente documentazione:

- lo statuto aggiornato, al fine di verificarne l'adeguamento come previsto dall'art. 2 del D.P.R. n. 251/2012;
- il verbale di assemblea di nomina degli organi sociali;
- il verbale del consiglio di amministrazione, nel caso in cui siano intervenute cooptazioni in corso di mandato;
- la visura camerale aggiornata della società.

Il contenuto degli adempimenti comunicativi posti in capo alle società permette al Dipartimento per le pari opportunità di compiere il monitoraggio e, quindi, rendicontare nella relazione triennale lo stato di attuazione della norma sulle quote di genere.

Fra gli obblighi comunicativi sopra evidenziati, gli organi di amministrazione e di controllo sono tenuti inoltre a segnalare la mancanza di equilibrio tra i generi, anche quando questa si

¹¹ Cfr. FAQ, Dipartimento per le pari opportunità.



verifici in corso di mandato.

Agli organi societari viene dunque richiesto di effettuare un'attività di vigilanza sulla conformità della loro composizione rispetto alla normativa sulle quote di genere. In particolare, tale obbligo sussiste in capo al collegio sindacale, che, ai sensi dell'art. 2403 cod. civ. è chiamato a vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto.

Oltre agli organi sociali, in base all'art. 4 del D.P.R. 251/2012 chiunque ha interesse può comunque effettuare la segnalazione circa il mancato rispetto della normativa sulle quote di genere.

I dati comunicati dalle società in ottemperanza degli obblighi a queste imposti, nonché le segnalazioni pervenute da altri soggetti costituiscono un valido supporto al fine di selezionare le posizioni irregolari.

Le faq pubblicate sul sito del Dipartimento per le pari opportunità chiariscono l'iter procedimentale che può condurre alla diffida. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità nella composizione degli organi societari, il Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, avvia il procedimento amministrativo finalizzato all'adozione del provvedimento formale di diffida ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del D.P.R. n. 251/2012. In relazione al predetto procedimento di emanazione del provvedimento di diffida, il termine di conclusione del procedimento è di 30 giorni, decorrenti per espressa previsione normativa "dall'inizio del procedimento d'ufficio" (art. 2, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241).

Nel caso in cui si accerti che gli organi sociali delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni non rispettano le quote di genere, Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato diffida la società a ripristinare l'equilibrio di genere entro 60 giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato fissa un nuovo termine di 60 giorni per adempiere. Decorso inutilmente tale termine, ove la società non provveda, i componenti dell'organo sociale non conforme alle disposizioni sulle quote di genere decadranno per legge ed i soci dovranno provvedere alla ricostituzione nei modi previsti dalla legge o dallo statuto.

Contro il provvedimento di diffida è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Dal monitoraggio delle comunicazioni e segnalazioni ricevute, nonché sulla base della banca dati appositamente costruita dal Dipartimento ed implementata con le informazioni acquisite presso le camere di commercio, a distanza di tre anni dall'adozione della legge sulle quote di genere, il Ministro delegato ha redatto e trasmesso al Parlamento la sua prima relazione, come previsto dall'art. 4 del decreto n. 251/2012.



4. La prima relazione triennale sulla parità di accesso agli organi sociali

Lo scorso 7 settembre, il Ministro con delega in materia di pari opportunità ha trasmesso al Parlamento la prima relazione triennale per il periodo 12.02.2013-11.02.2016 sullo stato di applicazione della normativa, nonché sui risultati dell'attività di monitoraggio e vigilanza condotta.

La relazione, essendo la prima prodotta a seguito dell'introduzione dei nuovi obblighi normativi, rappresenta un documento ricco di utili informazioni per comprendere il grado di realizzazione a tre anni dall'introduzione delle quote di genere, nonché per valutarne la portata in chiave prospettica.

Dalla relazione triennale emerge che, nel corso dei tre anni dall'entrata in vigore della normativa sono stati avviati n. 197 procedimenti nei confronti delle società per inadempimenti rispetto ai nuovi obblighi e che non vi è stata, da parte di tali società, alcuna contestazione in merito alla procedura adottata al riguardo.

Nel corso del medesimo periodo, sono stati presentati 2 ricorsi da parte di società controllate, il primo dei quali si è concluso con una dichiarazione di "cessazione della materia del contendere" poiché la società ricorrente, nelle more del giudizio, ha adeguato la composizione dell'organo nel rispetto della normativa di cui al D.P.R. n. 251/2012. Il secondo ricorso risulta ancora pendente.

Vi sono stati, inoltre, 2 casi di società per le quali, nel corso del procedimento, a seguito di interlocuzione con le stesse società e/o con le amministrazioni loro controllanti, effettuati gli opportuni approfondimenti giuridici e acquisita la relativa documentazione integrativa, sono stati adottati provvedimenti di annullamento delle diffide inviate in un primo tempo alle medesime società.

Dei 197 provvedimenti avviati, 6 hanno portato alla decadenza dell'organo (rispettivamente, in 5 casi si trattava di società diffidate per la composizione del collegio sindacale, e in un caso di società diffidata per la composizione del consiglio di amministrazione).

Di seguito si riportano i dati più significativi contenuti nella relazione triennale.



ATTI EMANATI	PROCEDIMENTI FINALIZZATI ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI DIFFIDA <i>Dipartimento pari opportunità</i> 12 febbraio 2013 - 12 febbraio 2016				
	<i>in seguito a comunicazioni società/segnalazioni di terzi</i>		<i>d'ufficio (da aprile 2014)</i>		<i>totale</i>
	n. atti (A)	n. società adeguate entro i termini	n. atti (B)	n. società adeguate entro i termini	(A) + (B)
Avvio del procedimento	44	7	153 (di cui 10 in corso*)	22	197
Prima diffida	37	15	121	57	158
Seconda diffida	22 (di cui 3 in corso ****)	18	64 (di cui 4 in corso** e 3 nomine di AU ***)	52	86
Comunicazione decadenza organo	1	-	5	-	6

*al 12/02/2016, **10** dei 153 procedimenti avviati erano ancora in corso in quanto le società ai quali erano rivolti non si erano ancora adeguate e non erano scaduti i termini per l'emanazione del provvedimento di prima diffida.

** al 12/02/2016, **4** dei 64 provvedimenti di seconda diffida erano ancora in corso in quanto le società diffidate non si erano ancora adeguate e non erano scaduti i termini del suddetto provvedimento.

*** al 12/02/2016, a seguito dei 64 provvedimenti di seconda diffida, **3** Società hanno nominato un amministratore unico.

**** al 12/02/2016, **3** dei 22 provvedimenti di seconda diffida erano ancora in corso in quanto le società diffidate non si erano ancora adeguate e non erano scaduti i termini del suddetto provvedimento.

In merito all'efficacia della normativa in esame, la Relazione sottolinea il sensibile aumento della percentuale delle donne che ricoprono ruoli di vertice in Italia, nel triennio 2013-2016. In particolare, a febbraio 2016, a tre anni dall'entrata in vigore del D.P.R. n. 251/2012, le donne rappresentano più di un quarto dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società pubbliche non quotate, facendo registrare da aprile 2014 (prima acquisizione di dati CERVED) un incremento di otto punti percentuali - da 17,5 a 25,7 - grazie all'accesso di circa 900 nuovi componenti di genere femminile negli organi collegiali delle predette società nel periodo di riferimento. Questo dato assume ulteriore rilevanza considerato che si è verificata, nel medesimo periodo, una diminuzione di circa 500 unità del




numero di società rientranti nell'ambito di applicazione del D.P.R. n. 251/2012.



Fonte: relazione triennale Dipartimento per le pari opportunità

La relazione reca anche indicazioni di carattere geografico, la distribuzione sul territorio nazionale della presenza femminile negli organi sociali delle società sottoposte a monitoraggio evidenzia notevoli differenze regionali, con valori particolarmente elevati nel Nord dell'Italia, dove la percentuale di donne negli organi collegiali si avvicina o raggiunge il 30% in diverse regioni (come in Emilia Romagna, Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta); nel Sud dell'Italia le donne non raggiungono la soglia del 15% dei componenti degli organi collegiali sia in Basilicata (13,2%) che in Calabria (14,9%) e, in generale, non raggiungono il 20%, fatta eccezione per l'Abruzzo, in cui la percentuale si attesta al 24,8%.



Fonte: relazione triennale Dipartimento per le pari opportunità

La relazione sottolinea, infine, la non trascurabile tendenza incrementale di nomine di amministratori unici. A febbraio 2016, 35 società su 100 risultano dirette da un



amministratore unico mentre ad aprile 2014 la percentuale di società amministrate da un organo monocratico era inferiore a 30.

Soltanto una percentuale esigua degli amministratori unici nominati - pari a circa il 3% - è di genere femminile.



Fonte: relazione triennale Dipartimento per le pari opportunità

5. L'equilibrio di genere nel testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (art. 11, comma 4, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

Il nuovo testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, D.Lgs. n. 175/2016, introduce una specifica disposizione a salvaguardia dell'equilibrio di genere negli organi amministrativi delle società a controllo pubblico.

L'art. 11, comma 4, stabilisce, difatti, che *"nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120."*

La disposizione rafforza e rende strutturale il principio dell'equilibrio di genere nel governo delle società a controllo pubblico, già sancito dalla legge Golfo-Mosca, n. 120/2011, garantendo la presenza del genere meno rappresentato anche nel caso di nomina dell'amministratore unico. Infatti, il testo unico, dichiarando all'art. 11, comma 2, una preferenza per l'amministratore unico, in assenza della previsione di cui al comma 4, avrebbe di fatto vanificato le finalità che hanno portato il legislatore ad emanare la legge n. 120/2011 ed il decreto n. 251/2012 sulla parità di accesso agli organi di amministrazione e di



controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni¹².

Il comma 4 dell'art. 11, nella stesura definitiva, ha recepito l'osservazione n. 11 della Commissione V Bilancio della Camera, arrivando a garantire che nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurino il rispetto del principio dell'equilibrio di genere nella misura di un terzo da computare sul numero complessivo delle nomine annuali, mentre nella versione contenuta nello schema di decreto originario tale previsione era prevista solo in caso di organo collegiale.

La formulazione definitiva dovrebbe, pertanto, superare la prassi di nominare amministratori unici di genere maschile, prassi molto diffusa ed in crescita, come si evince dalla relazione triennale, i cui risultati sono stati evidenziati nel precedente paragrafo.

Altra novità di rilievo da parte del testo unico è quella di aver introdotto una disposizione sulle quote di genere di carattere strutturale e non transitorio, come invece previsto dalla legge Golfo Mosca e dal regolamento n. 251/2012.

L'attuale disposizione contenuta nel D.Lgs. n. 175/2016, difatti, non fa espresso riferimento al predetto regolamento, ma rinvia ai criteri stabiliti dalla legge n. 120/2011 limitatamente ai fini della scelta degli amministratori da eleggere in caso di organo amministrativo collegiale.

Si rileva, inoltre, come il testo unico preveda espressamente l'equilibrio di genere solo per gli organi amministrativi, siano essi monocratici o collegiali, mentre la legge Golfo-Mosca, ed il decreto ad essa collegato, includono nell'obbligo anche gli organi di controllo.

Nel caso dell'organo di controllo, pertanto, la quota di genere continua a trovare un'applicazione temporanea, limitata a tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto (13.02.2013).

Pertanto, come evidenziato nel secondo paragrafo, in base all'art. 2 del D.P.R. n. 251/2012 le società soggette alla normativa in questione dovevano adeguare i propri statuti al fine di prevedere che la nomina degli organi di amministrazione e di controllo, ove a composizione collegiale, fosse effettuata in modo da assicurare che il genere meno rappresentato ottenesse almeno un terzo dei componenti di ciascun organo.

Oggi, a seguito dell'intervenuta modifica ad opera del testo unico, le società a controllo pubblico dovranno ulteriormente rivedere gli statuti per adeguarli alla formulazione contenuta nell'art. 11, comma 4.

Si ritiene che tale adeguamento si collochi nell'ambito del più ampio aggiornamento degli statuti che le società a controllo pubblico sono chiamate a porre in essere in base all'art. 26

¹² Come evidenziato nel secondo paragrafo, infatti, la legge n. 120/2011 e il DPR n. 251/2012 non trovano applicazione nelle società a controllo pubblico con organi societari monocratici, quindi in presenza di amministratore unico e/o di revisore unico.



del D.Lgs. n. 175/2016, entro il prossimo 31 dicembre¹³.

6. Conclusioni

Il legislatore del testo unico è opportunamente intervenuto, anche in modo tempestivo ed in coincidenza con la presentazione della relazione triennale sullo stato di attuazione della normativa sulle quote di genere, introducendo una disposizione di carattere permanente e vincolante per le società a controllo pubblico che permette, nella scelta della *governance* societaria, di superare quelle prassi che si sono diffuse con la nomina di amministratori unici di genere maschile, non in linea con lo spirito della legge Golfo-Mosca. Tuttavia, si ritiene che la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 11 possa essere ulteriormente perfezionata includendo nella previsione normativa anche gli organi di controllo.

Inoltre, appare opportuno evidenziare la difficoltà applicativa della disposizione in esame, in particolar modo nel caso in cui l'amministrazione pubblica controllante debba procedere nel corso dell'anno al rinnovo di un solo organo di governo monocratico. In tale circostanza, infatti, è elevato il rischio di vanificare l'intento del legislatore di rafforzare il principio dell'equilibrio di genere, mancando di fatto la possibilità di applicare il meccanismo di calcolo introdotto dalla norma.

¹³ Per una disamina dei nuovi adempimenti a cui sono chiamate le società a partecipazione pubblica a seguito dell'emanazione del D.Lgs. n. 175/2016, cfr. Fondazione Nazionale dei Commercialisti, *Guida alla lettura del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, Osservatorio Enti Locali - Settembre 2016.